

STATUTO SOCIALE  
COSTITUZIONE E SCOPI

**TITOLO I - Costituzione, Sede e Scopi**

**Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita con sede in Roma la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, **in forma abbreviata "Federpesca"**. La Federazione è apolitica e non ha fini di lucro; la sua durata è illimitata.

La Federpesca aderisce al sistema Confederazione Generale dell'Industria Italiana e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema confederale. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

La Federpesca ispira i propri comportamenti al Codice etico ed alla Carta dei Valori della Confindustria, ed impegna alla loro osservanza i propri associati.

**Federpesca può aderire, con delibera dell'Assemblea, ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.**

**Art. 2 - COMPOSIZIONE**

La Federazione associa le aziende che operano nel settore della pesca, delle attività di **trasformazione e della commercializzazione** della filiera ittica, **della produzione acquicola marittima, delle attività produttive di tecnologie e dei servizi di interesse della filiera.**

Si articola in cinque Sezioni, ognuna in rappresentanza delle **specifiche aree di attività, la cui composizione, funzionamento e rappresentanza sono specificate nei successivi articoli.**

**Art.3 - SCOPI**

La Federazione, **in coordinamento con le componenti di sistema ed in armonia con le esigenze di crescita della cultura di impresa, con la sostenibilità ambientale, con la promozione settoriale e l'innovazione tecnologica, si propone di:**

- a) trattare i problemi della pesca rappresentando la categoria nei confronti delle pubbliche autorità, amministrazioni, enti ed associazioni di qualsiasi genere;
- b) tutelare gli interessi delle aziende associate, in ogni campo giuridico, sindacale, economico, tecnico, in armonia con gli interessi superiori del Paese e della UE;
- c) **trattare e portare a soluzione le tematiche che, direttamente o indirettamente, presentino interesse comune per la generalità degli associati. Per questi ultimi e per il personale loro dipendente, la Federazione potrà promuovere la**

**tutela dei bisogni di natura previdenziale e pensionistica curando, direttamente o per il tramite di interposti Enti, servizi di patronato e ogni altra iniziativa previdenziale ed assistenziale, anche integrativa dei regimi pubblici;**

d) assistere e rappresentare le aziende nel campo del lavoro, della legislazione sociale, previdenziale, fiscale e tributaria;

e) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare salve le eventuali competenze delle Associazioni territoriali del sistema confederale;

f) assumere ogni iniziativa efficace al fine di promuovere la costituzione di Organizzazioni di Produttori e potenziare la solidarietà tra gli imprenditori della filiera **ittica**;

g) promuovere, studiare, attuare tutto quanto può riuscire di utilità e di interesse per le **imprese associate**;

h) seguire le attività delle similari industrie estere e promuovere, se del caso, accordi ed intese con le associazioni e gli enti esistenti all'estero nel campo di suo interesse;

i) fornire servizi qualificati alle imprese associate al fine di contribuire alla semplificazione amministrativa e al miglioramento dell'efficacia delle misure attuate dalla pubblica amministrazione comunitaria, nazionale e regionale;

l) predisporre per le imprese associate, su delega della pubblica amministrazione o società di scopo dalla stessa costituite, attività di acquisizione, custodia e aggiornamento di fascicoli aziendali e relativi controlli, servizi di accesso alle misure di sostegno per il settore nonché, in generale tutte quelle attività che la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, direttamente o indirettamente dovesse commissionargli;

**m) erogare direttamente o per il tramite di interposti enti, attività di formazione professionale, anche continua, in favore dei quadri delle imprese associate nonché degli addetti della stessa dipendenti.**

E' peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentali alla migliore realizzazione degli scopi associativi istituzionali.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Art. 4 - Adesione**

Possono aderire alla Federpesca, in qualità di soci effettivi, le singole imprese o aziende, esercenti le attività imprenditoriali indicate al precedente articolo 2, comma 1.

**Possono aderire, inoltre, Associazioni di categoria a carattere nazionale, rappresentative di interessi rientranti nel settore di riferimento di Federpesca.**

Possono altresì aderire, in qualità di soci aggregati persone fisiche, organizzazioni di produttori nonché imprese, italiane o estere, le cui attività siano connesse a quelle di cui al precedente articolo 2, comma 1. In caso di appartenenza ad altre Associazioni di categoria aderenti al sistema confindustriale, le suddette imprese saranno tenute all'osservanza delle rispettive competenze.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Federpesca, potrà riconoscere l'adesione, in ambito di ogni singola marineria, a non più di una Associazione costituita tra imprese esercenti l'attività di pesca.

Il riconoscimento sarà subordinato alla assunzione di apposito statuto approvato dal **Consiglio di Presidenza** della Federazione.

L'adesione in qualità di socio aggregato non comporta rappresentanza da parte della Federpesca, salvo specifici accordi.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

I soci effettivi, che per qualsiasi ragione, cessino di possedere o gestire le attività di cui al precedente articolo 2, potranno acquisire, in mancanza di un loro espresso atto di recesso, la qualità di soci aggregati a partire dall'anno solare successivo.

#### **Art.5 - Ammissione**

**L'Ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente, tra l'altro, la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto, del regolamento interno e del Codice Etico confederale.**

**L'adesione a Federpesca decorre dal giorno successivo a quello di accettazione della domanda.**

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento, in favore della Associazione, del contributo associativo ed eventuali contributi specifici appositamente deliberati dalla Assemblea Generale.

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

L'adesione vale per un biennio e s'intende tacitamente rinnovata per i successivi bienni, qualora non vengano presentate le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede, in ogni caso, la data di consegna all'Ufficio postale.

Le domande di adesione saranno accolte o rigettate dal Consiglio di Presidenza della Federazione con delibera motivata.

Contro la deliberazione del Consiglio di Presidenza che respinge la domanda d'associazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.

Gli associati non in regola con il pagamento dei contributi non possono usufruire dei servizi della Federazione, non possono ricoprire cariche associative, ovvero ne decadono, né esercitare gli altri diritti sociali.

## **Art 6 - Diritti dei Soci**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere direttamente da Federpesca o tramite le sue articolazioni territoriali, nonché quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale, da parte della Federazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, di intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio effettivo ha diritto di aver attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare sulla propria carta intestata: " aderente Federpesca ".

## **Art 7 - Doveri dei Soci**

L'adesione a Federpesca comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Associazione, né alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Federpesca o dalle altri componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.

## **Art 8 - Sanzioni**

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della Federazione;
- censura dal Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
- decadenza dal ricoprire cariche associative;
- sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- espulsione in caso di ripetuta morosità o altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate dal **Consiglio di Presidenza**; è ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai

Probiviri nei termini di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### **Art.9 - Cessazione della condizione di socio**

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per cessazione **dell'attività** dell'azienda o impresa **associata;**

c) per morosità nel pagamento dei contributi associativi;

d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8.

Limitatamente ai punti c) e d) occorre una deliberazione della **Consiglio Generale** contro la quale è consentito il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale.

L'impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi dovuti fino alla data di vigenza del rapporto associativo stesso.

### **TITOLO III - Organizzazione di Federpesca**

#### **Art.10 - Organi**

Sono organi della Federazione:

a) l'Assemblea Generale;

b) il **Consiglio Generale;**

c) il **Consiglio di Presidenza;**

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) il **Revisore unico;**

L'eleggibilità agli Organi sociali è riservata esclusivamente alle persone fisiche rappresentanti dei soci effettivi che siano investite di responsabilità d'impresa (titolari, soci amministratori soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, procuratori generali o institori) che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettami del Codice etico confederale. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dagli Organi sociali.

**Decadono dalla carica di cui alla lettera b) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.**

#### **Art. 11 - ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale è l'organo **supremo** della Federazione ed è costituita da tutti gli associati effettivi o rappresentanti di imprese associate con diritto di voto, in regola con gli obblighi statutari e con il **pagamento** dei contributi associativi, che possono essere regolarizzati fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Essa, in particolare:

- a) elegge il Presidente di Federpesca;
- b) determina, su proposta del **Comitato di Presidenza**, i contributi associativi stabilendone le modalità della riscossione;
- c) esamina i problemi generali e fissa gli indirizzi e le direttive per il conseguimento degli scopi sociali;
- d) delibera sulle modifiche statutarie;
- e) elegge il Revisore contabile e il Collegio dei Probiviri;
- f) delibera su ogni altra questione sottoposta **dal Comitato di Presidenza e dal Consiglio Generale**;
- g) **cura il conseguimento dei fini statutari e delibera le direttive generali per accordi e convenzioni di carattere organizzativo e tecnico-economico**;
- h) **si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno.**

#### **Art.12 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente più anziano e deve contenere l'Ordine del Giorno stabilito dal Consiglio Generale. L'Assemblea Generale è pure convocata quando ne facciano richiesta scritta al Presidente un numero di associati che rappresentino almeno un quinto del complesso dei voti spettanti a tutti i Soci.

La convocazione della Assemblea deve essere effettuata con comunicazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare, da inviarsi non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con raccomandata R.R. o con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte degli associati.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata telegraficamente o con supporto elettronico con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al capoverso precedente.

#### **Art.13 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea**

I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nel modo seguente:

un voto per ogni cento euro ( 100,00 ) di contributo versato a Federpesca **nei dodici mesi precedenti**. La parte eccedente il contributo minimo versato di € 100,00 darà o meno diritto ad un altro voto se risulterà **pari/superiore** o inferiore, per eccesso o per difetto, al cinquanta per cento del contributo minimo.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza del numero totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei voti espressi dagli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, non computandosi gli astenuti e le schede bianche.

Le espressioni di voto in Assemblea Generale potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte del **Consiglio Generale**.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono prese a maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli associati intervenuti, che comunque non può mai essere inferiore a cento voti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Per la elezione degli organi collegiali ciascun associato può esprimere voto favorevole ad un numero di candidati non eccedente i 2/3 dei seggi da ricoprire.

#### **Art.14 - Partecipazione all'Assemblea**

Gli associati ad associazioni locali riconosciute da Federpesca a norma del precedente articolo 4, possono partecipare all'Assemblea Generale anche a mezzo di deleghe conferite ad appositi delegati nell'ambito della propria associazione.

Tali rappresentanti delegati, i cui nominativi devono pervenire alla Federazione prima della riunione, partecipano all'Assemblea con il numero di voti corrispondente a quello globale dei voti appartenenti ai soci deleganti, fermo restando il limite massimo stabilito al comma seguente.

Ai fini del voto ogni legale rappresentante all'Assemblea Generale può rappresentare altri soci assenti, purché disponga di delega scritta; ogni persona e/o rappresentante delegato non può disporre in Assemblea direttamente o per delega, di un numero di voti superiore a venticinque. La delega non può essere conferita ai membri in carica degli organi federali.

I soci dimissionari non hanno diritto di voto.

#### **Art.15 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente più anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale **devono risultare** da verbale sottoscritto da chi la presiede e dal segretario dell'Assemblea.

Funge da segretario il Direttore della Federazione o una persona designata dall'Assemblea tra i presenti.

I verbali sono trascritti sui rispettivi libri e sottoscritti dalla persona che ha presieduto e dal segretario.

## **ASSEMBLEE REGIONALI**

### **Art. 16**

**L'Assemblea regionale rappresenta l'espressione territoriale della Federazione ed è costituita dagli associati o rappresentanti d'impresе associate ubicate sul territorio di ogni singola Regione.**

Essa, in particolare:

a) nomina il Coordinatore Regionale, che è membro di diritto del **Consiglio Generale**;

b) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Coordinatore Regionale che sia di interesse comune.

E' convocata dal Coordinatore Regionale e deve contenere l'ordine del giorno stabilito.

Le modalità di convocazione, la rappresentanza e le maggioranze sono stabilite dall'apposito Regolamento regionale.

Le espressioni di voto nell'Assemblea regionale potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte della **Consiglio Generale**.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nello stesso modo previsto dall'articolo 13.

### **Art. 17 - COORDINATORE REGIONALE**

**In ambito regionale opera il Coordinatore Regionale della Federazione, nell'ambito delle linee direttrici tracciate dalla Consiglio Generale e delle modalità attuative del Consiglio di Presidenza e del Direttore della Federazione.**

Il Coordinatore Regionale deve essere scelto tra i soci effettivi o aggregati della Federazione; dura in carica un **quadriennio** ed è rieleggibile.

Il Coordinatore Regionale assume la rappresentanza delle imprese di pesca aderenti a Federpesca sul territorio nei confronti delle Amministrazioni locali, delle pubbliche autorità, degli Enti ed associazioni in genere.

Il Coordinatore Regionale è membro di diritto del **Consiglio Generale di Federpesca**.

Il Direttore della Federazione può nominare delegati regionali, scelti anche tra i non associati, per coadiuvarlo nelle azioni di raccordo operativo sul territorio e per la promozione dell'associazionismo tra le imprese.

### **Art.18 - Consiglio Generale**

**Il Consiglio Generale è costituito dal Presidente di Federpesca e:**

a) dai coordinatori regionali eletti;

b) dai presidenti di ciascuna Sezione;

c) da massimo tre rappresentanti di Associazioni di carattere nazionale aderenti a Federpesca maggiormente rappresentative.



Al di fuori delle categorie rappresentate, su proposta del Presidente, il Consiglio Generale può cooptare a membri sino a due consiglieri, nonché nominare sino a due consiglieri onorari.

I consiglieri onorari avranno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Farà parte del Consiglio Generale il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Filiera, eventualmente istituito a norma del presente statuto.

La composizione del Consiglio Generale ha validità quadriennale. Il rinnovo deve essere effettuato in anni non coincidenti con l'elezione del Presidente e del rinnovo Consiglio di Presidenza.

Ciascun componente del Consiglio Generale potrà ricoprire la carica di membro dello stesso per un periodo non superiore a cinque mandati consecutivi.

#### **Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti:

a) cura il conseguimento dei fini statutari dando attuazione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea;

b) il potere della gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili, l'assunzione di mutui ipotecari, l'acquisto e la vendita di partecipazioni, l'adesione e/o costituzione a consorzi. Spetta, inoltre, al Consiglio Generale deliberare su tutte le questioni che interessano il settore e che non siano di specifica competenza dell'Assemblea Generale previste dall'articolo 11;

c) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal **Consiglio di Presidenza**, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale documento sarà reso disponibile agli associati che ne volessero prendere visione;

d) può eleggere fra i suoi componenti il tesoriere, a cui è demandato il compito di sovrintendere alla regolarità amministrativa della Federazione;

e) decide sull'adesione di associazioni od organismi autonomi esterni, stabilendone le condizioni con apposite convenzioni;

f) può nominare consiglieri onorari in numero complessivo non superiore a due senza diritto di voto;

g) nomina il direttore della Federazione;

h) **elegge i Consiglieri proposti dal Presidente, i Consiglieri onorari e delibera sulle modifiche al regolamento interno.**

#### **Art.20 - Riunioni e Deliberazioni del Consiglio Generale**

**Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con cadenza mensile nonché, ogni qual volta lo ritenga opportuno, dal Consiglio di Presidenza o lo richieda almeno un quinto dei componenti del Consiglio Generale stesso.**

Delibera a maggioranza semplice su tutte le questioni; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno due quinti dei suoi componenti. Il Consiglio può richiedere la sostituzione dei membri inadempienti, impediti o assenti senza giustificato motivo a più di tre riunioni e richiederà in ogni caso la sostituzione dei membri dimissionari.

I sostituti dovranno essere eletti tenendo conto delle associazioni/Sezioni di provenienza del sostituito. Il Consiglio Generale procederà alla loro sostituzione seguendo i criteri di cui al precedente comma.

E' consentito che il Consiglio Generale si riunisca in video-conferenza o audio-conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificatamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testé citata.

Condizione essenziale per la validità dell'adunanza del Consiglio in video-conferenza o audio-conferenza è la possibilità - il cui accertamento grava sul Presidente - che:

- a) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- b) sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio in tali casi si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale e sottoscriverlo.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, il Consiglio deve essere riconvocato ad una data successiva.

Laddove nel corso dello svolgimento del Consiglio Generale dovessero verificarsi guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione, salvo riprenderla e portarla a conclusione entro trenta minuti.

Il Presidente può disporre che le decisioni riguardanti argomenti non particolarmente complessi siano adottate con consultazione scritta, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

#### **Art.21 - Consiglio di Presidenza**

**Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Federpesca, il Presidente è affiancato da un Consiglio di Presidenza di cui fanno parte:**

- il Presidente della Federazione;
- i due Vice Presidenti eletti;
- i due Presidenti di Sezione maggiormente rappresentativi per contribuzione delle imprese che ne fanno parte.

I componenti il Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di un altro quadriennio consecutivo alla prima elezione. Ulteriori nomine saranno ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un quadriennio.

Il Consiglio di Presidenza può essere affiancato da Gruppi tecnici, nominati dal direttore in numero non superiore a tre, con funzioni meramente consultive.

Art. 22 - Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente di Federpesca, mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a due giorni.

E' consentito che il Consiglio di Presidenza si riunisca in video-conferenza o audio-conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificatamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testé citata.

Condizione essenziale per la validità dell'adunanza del Consiglio in video-conferenza o audio-conferenza è la possibilità - il cui accertamento grava sul Presidente - che:

- a) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- b) sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio in tali casi si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale e sottoscriverlo.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, il Consiglio deve essere riconvocato ad una data successiva.

Laddove nel corso dello svolgimento del Consiglio dovessero verificarsi guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione, salvo riprenderla e portarla a conclusione entro trenta minuti.

Il Presidente può disporre che le decisioni riguardanti argomenti non particolarmente complessi siano adottate con consultazione scritta, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il Presidente può estendere l'invito a partecipare, in base all'ordine del giorno, ad altri soggetti non componenti del Consiglio di Presidenza.

In particolare il Consiglio di Presidenza:

- a) adotta i provvedimenti atti a realizzare gli scopi sociali ed a dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Generale;
- b) adotta qualsiasi iniziativa atta a promuovere il sostegno e lo sviluppo del settore;
- c) decide sull'ammissione di nuovi soci e sull'esclusione dei soci medesimi;
- d) stabilisce l'organico degli uffici;
- e) predispone il rendiconto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- f) decide la designazione dei rappresentanti presso Enti ed Organismi esterni;
- g) nomina i rappresentanti della Federazione, in Enti, Organismi e commissioni;
- i) delibera su ogni questione eventualmente demandata dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Generale. Delibera altresì in via d'urgenza sui problemi di competenza del Consiglio Generale, salvo ratifica di questo.

**Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando siano presenti alla riunione almeno dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.**

#### **Art.23 - PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Generale che ratificherà un solo candidato.

Il Presidente dura in carica **quattro anni** e scade in occasione dell'Assemblea generale degli anni dispari e può essere rieletto per un secondo **quadriennio** solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha la facoltà di effettuare qualsiasi operazione necessaria per accedere a finanziamenti e crediti consentiti da leggi speciali a breve, medio e lungo termine; potrà disporre le aperture di credito di ogni genere con possibilità di prelevamenti da tutti i conti anche mediante l'emissione di assegni - anche allo scoperto nei limiti del fido consentito - , di provvedere alla richiesta di aperture di credito in conto corrente, anticipazioni su titoli, effetti e/o documenti e potrà compiere operazioni di qualsiasi genere presso banche ed istituti di credito.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federpesca di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei componenti il Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività.

Analogamente delega può concedere al Direttore della Federazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vice-Presidente più anziano.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Generale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

#### **Art.24 - Revisore unico**

L'Assemblea Generale provvede alla nomina di un Revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'elezione di cui al primo comma non deve coincidere temporalmente con l'elezione del Presidente.

Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Presidenza, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione, sulla regolare tenuta della contabilità e riferisce al Consiglio di Presidenza sui risultati di ogni gestione. E' tenuto a predisporre propria relazione sul conto consuntivo.

## **Art. 25 - Sezioni**

Le imprese associate sono organizzate in Sezioni:

- 1a) Armamento peschereccio;
- 2b) Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- 3c) Acquacultura marittima;
- 4d) Industria di produzione di tecnologie;
- 5e) Servizi di interesse della filiera.

Ogni sezione è coordinata da un Presidente ed un Vice Presidente.

I Presidenti di ciascuna sezione sono membri di diritto del Consiglio Generale; il Presidente e il vice Presidente della Sezione 1a) Armamento peschereccio sono membri di diritto del Consiglio di Presidenza e assumono la carica di Vice Presidenti di Federpesca.

Ciascuna Sezione, per i temi di specifico interesse, potrà proporre al Consiglio di Presidenza, previa consultazione tra i propri aderenti, tematiche, indicazioni e problematiche di ordine tecnico ed economico.

Spetta all'Assemblea dei partecipanti di Sezione eleggere a scrutinio segreto:

- a) il rappresentante di cui all'articolo 18, comma 1;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Le modalità di convocazione, intervento e costituzione saranno stabilite da apposito regolamento.

## **Art. 26 - Direzione**

La Federazione è diretta da un direttore che è nominato dal Consiglio Generale esclusivamente tra persone estranee alla Federazione e non avente comunque interessi propri negli affari e nella vita della Federazione stessa. Il direttore, coadiuvato dai responsabili di settore, attua i deliberati degli organi federali e da attuazione alle delibere ed alle direttive dei vari organi della Federazione, propone le soluzioni ed i provvedimenti utili per il buon andamento dei servizi della Federazione e provvede all'adempimento dei fini statutari. Dirige il lavoro degli uffici e disciplina il personale addetto, custodisce l'archivio della Federazione, è responsabile della consistenza patrimoniale della stessa e ne attua l'ordinaria amministrazione. Al direttore, salva la competenza spettante agli organi istituzionali in materia di politiche del settore e di politica associativa, possono essere conferiti mandati speciali per il raggiungimento dei fini dell'Ente. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi statutari e ne redige i verbali controfirmandoli nelle qualità di segretario.

## **Art- 27 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

Per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negozia che siano componenti del consiglio di amministrazione o direttori generali. Sono altresì considerati

rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione. La carica di Probiviro e di Revisore è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### **TITOLO IV FONDO COMUNE E BILANCI**

##### **Art. 28 - FONDO COMUNE**

Il Fondo comune (patrimonio) della Federazione è costituito dalle eccedenze attive delle gestioni annuali in relazione ai versamenti degli associati, dai contributi che potessero pervenire da enti e privati, dai beni mobili ed immobili acquistati con tali proventi o comunque legittimamente pervenuti.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federpesca.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di Federpesca, e all'atto dello scioglimento della stessa, non possono essere distribuiti ad associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

##### **Art. 29 - Bilancio**

L'esercizio finanziario della Federazione decorre dal 1 (uno) gennaio e si chiude al 31 ( trentuno ) dicembre di ogni anno.

Il contributo associativo annuale (che non può essere inferiore € 100,00) non è trasmissibile per atto tra vivi né è rivalutabile.

Entro il primo semestre deve essere predisposto il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione al Consiglio Generale insieme alla relazione del Revisore unico.

Il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato al Revisore almeno venti giorni prima della data fissata per la sua approvazione.

Il Bilancio consuntivo revisionato sarà trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento federale.

#### **TITOLO V - SCIOGLIMENTO**

##### **Art. 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria con voto di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutti soci.

In caso di scioglimento sarà nominato un collegio di tre liquidatori.

Il patrimonio netto risultante al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 31 - NORMA TRANSITORIA**

**Al fine di dar vita alla composizione degli organi collegiali attraverso l'espressione delle Assemblee regionali e di sezione, in armonia con quanto previsto dall'art. 18, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Presidenza si insedieranno entro l'anno successivo alla adozione del presente statuto ed alla elezione del Presidente. Nelle more, le deliberazioni sono validamente assunte dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva in carica.**

**Salvo contraria manifestazione di volontà, sono ritenute associate a Fedeerpesca le imprese che alla data di adozione del presente statuto risultano aver corrisposto il contributo associativo nell'ultimo anno.**

#### **Art. 32 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea Generale, convocata in un anno diverso da quello della elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata alla elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto la candidatura in tempo utile perché siano sottoposte a votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata a Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorta tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelti tra i cinque Probiviri eletti dalla Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dalla Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli

51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro quarantacinque giorni dalla data in cui il collegio ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad essi demandata; a tal riguardo, il collegio dei Probiviri della Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

La decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea Generale designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro i tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludono quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

### **Art. 33 - GIOVANI IMPRENDITORI DELLA FILIERA**

Può essere istituito, nell'ambito della Federpesca, e su richiesta di un congruo numero di associati effettivi, un gruppo Giovani Imprenditori della pesca marittima e della filiera ittica, con lo scopo di preparare i giovani alla conoscenza ed alla trattazione di problematiche di particolare interesse per la categoria.

Il Presidente del gruppo Giovani è di diritto membro della Consiglio Generale.

Il gruppo Giovani predispone il proprio regolamento sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo.